

Delibera n° 969

Estratto del processo verbale della seduta del
11 luglio 2025

oggetto:

DLGS 502/1992, ART 6-TER. DLGS 368/1999, ART 35. LR 45/2017, ART 9, COMMI DAL 7 AL 10. CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO DI N. 22 CONTRATTI AGGIUNTIVI REGIONALI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA DEI MEDICI NELL'ANNO ACCADEMICO 2024/2025. AUTORIZZAZIONE.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	assente
Mario ANZIL	Vice Presidente	presente
Cristina AMIRANTE	Assessore	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	assente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Riccardo RICCARDI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	assente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., recante il riordino della disciplina in materia sanitaria e, in particolare, il combinato disposto dell'art. 6-ter del D.L.gs. 502/1992 e dell'art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i., per quanto attiene alla determinazione del fabbisogno dei medici specialisti da formare, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e di una approfondita analisi della situazione occupazionale;

Atteso che la menzionata normativa prevede quanto segue:

- il Ministro della Salute, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, annualmente determina, con uno o più decreti, il fabbisogno di medici chirurghi per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per regioni, ai fini della programmazione, da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca, degli accessi ai relativi corsi di diploma di laurea e alle scuole di formazione specialistica;
- il Ministro dell'Università e della Ricerca (di seguito MUR) di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, determina il numero globale dei contratti di formazione specialistica per medici nonché l'attribuzione dei contratti stessi a ciascuna scuola di specializzazione, accreditata ai sensi dell'articolo 43 del D. L.gs. 368/1999, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa;

Dato atto che nei decreti annuali, con il quale il MUR attribuisce i contratti statali, viene riservata alle Regioni la facoltà di finanziare ulteriori contratti aggiuntivi di formazione specialistica, al fine di colmare quanto più possibile l'eventuale divario tra il fabbisogno formativo regionale e la copertura dello stesso da parte dei contratti statali;

Richiamata, a tal proposito, la Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45, in particolare l'articolo 9:

- *comma 7*, il quale dispone che l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le Università per l'attivazione di contratti di formazione specialistica dei medici, aggiuntivi rispetto ai contratti finanziati dal Ministero dell'Università e Ricerca;
- *comma 8*, in base al quale con deliberazione della Giunta regionale viene determinato il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici che la Regione intende finanziare e l'assegnazione alle relative scuole di specialità medica delle Università, a decorrere dal primo anno di corso dell'anno accademico di riferimento e per gli anni successivi al primo fino al termine della durata legale del corso di studio;

Atteso che per concorrere sui contratti aggiuntivi finanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia sono richiesti, ai sensi dell'articolo 9, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45, i seguenti requisiti specifici:

- *comma 8 bis* Il medico assegnatario deve essere residente sul territorio regionale alla data di sottoscrizione del contratto di formazione specialistica e non avere già beneficiato di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata;
- *comma 8 ter* Il medico assegnatario si impegna a conseguire il diploma di specializzazione, per il quale beneficia del contratto di formazione regionale aggiuntivo e a partecipare, nei tre anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione, alle procedure selettive indette dagli enti del Servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia per il reclutamento di medici, che prevedano tra i requisiti di partecipazione la specializzazione conseguita;

- *comma 8 quater* In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 8 ter, il medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale deve restituire all'Amministrazione regionale il 50 per cento di quanto percepito durante l'attività di formazione, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali;

Precisato che, in applicazione della predetta previsione normativa, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha trasmesso al Ministero della Salute con nota prot. n. 346314 del 14.06.2023, successivamente rivalutata con nota prot. n. 256935 del 19.04.2024 e confermata con nota prot. n. 167516 del 27.02.2025, la determinazione del fabbisogno di medici specialisti da formare per il triennio degli anni accademici 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026, ai fini dell'adozione dell'Accordo Stato-Regioni e Province autonome e dei successivi provvedimenti di competenza dei predetti dicasteri e delle conseguenti determinazioni di iniziativa regionale;

Rilevato che il MUR, con nota prot. n. 13007 del 26.06.2025, indirizzata ai Presidenti delle Regioni e agli Assessori alla Salute delle Regioni e delle Province Autonome:

- a. rende noto di aver emanato con il D.D.G. n. 647 del 22.05.2025 il bando di concorso nazionale per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria;
- b. invita le Regioni a porre in essere, in vista dell'espletamento del predetto concorso, gli adempimenti finalizzati all'individuazione del numero di contratti aggiuntivi, che la Regione intende finanziare, sulla base di specifiche esigenze formative del proprio territorio, ripartiti per tipologia di specializzazione;
- c. chiede, inoltre, nelle more della comunicazione di cui al punto precedente, di comunicare eventuali requisiti specifici – previsti dalla normativa locale – che devono possedere i candidati al concorso per potere usufruire dei contratti che verranno finanziati dalle Regioni stesse;
- d. specifica, infine, che, tenuto conto della capacità ricettiva di ogni scuola, sarà reso noto il numero dei contratti statali assegnati a ciascuna scuola di specializzazione dei singoli Atenei e sarà contestualmente fissato il termine perentorio entro il quale le Regioni dovranno comunicare i contratti aggiuntivi regionali, già opportunamente deliberati, rispetto alle singole scuole di specializzazione;

Considerato che, nel rispetto delle competenze di questa Amministrazione regionale e nella misura del finanziamento per la stessa sostenibile, è opportuno garantire il perseguimento del comune obiettivo di coprire, quanto più possibile, il fabbisogno formativo di medici specialisti di questa Regione fornendo il relativo riscontro al MUR;

Preso atto che, allo stato attuale, sussiste l'esigenza, ai sensi dell'art.9 comma 7 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45, di autorizzare per l'a.a. 2024/2025 il finanziamento regionale per l'attivazione di contratti di formazione specialistica aggiuntivi rispetto ai contratti finanziati dal MUR;

Preso atto, altresì, che il finanziamento regionale resta attribuito alla stessa Università per l'intera durata del corso di specializzazione;

Dato atto che la copertura finanziaria per l'intervento in argomento è garantita dai fondi stanziati, ai sensi dell'articolo 9, commi dal 7 al 10, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45, a valere sulla missione n. 13 (Tutela della salute) programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria), titolo n. 1 (Spese correnti), con riferimento al cap. 67051, dello stato di previsione della spesa del bilancio triennale per gli anni 2025-2027, sull'esercizio 2025 in conto competenza;

Ritenuto, per le ragioni sin qui rappresentate, e con particolare riguardo all'esigenza di realizzare la massima copertura della programmazione formativa di medici specialisti per questo territorio, di

autorizzare, ai sensi dell'articolo 9 comma 8 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45, il finanziamento regionale commisurato a n. 22 contratti aggiuntivi di formazione specialistica dei medici a decorrere dall'a.a. 2024/2025 e di rinviare l'assegnazione degli stessi alle singole scuole di specializzazione a successiva deliberazione della Giunta regionale, da adottare alla luce delle determinazioni che saranno adottate dal MUR in ordine all'assegnazione dei contratti statali;

Su proposta dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità,

La Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

- 1.** Di autorizzare per l'a.a. 2024/2025, ai sensi dell'articolo 9 comma 8 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45, la concessione alle Università interessate di un finanziamento regionale commisurato a n. 22 contratti aggiuntivi regionali di formazione specialistica per medici per concorrere ai quali sono richiesti i requisiti specifici di cui ai commi da 8bis a 8 quater della citata legge regionale richiamati in premessa.
- 2.** Di demandare a successiva deliberazione giuntale l'attribuzione dei contratti sub 1 alle scuole di specializzazione medica delle Università interessate alla luce delle determinazioni che saranno adottate dal MUR in ordine all'assegnazione dei contratti statali.
- 3.** Di dare atto che la copertura finanziaria per i contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali, di cui al punto 1, è garantita dai fondi stanziati, ai sensi dell'art. 9, commi dal 7 al 10, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45, a valere sulla missione n. 13 (Tutela della salute) programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria), titolo n. 1 (Spese correnti), con riferimento al cap. 67051, dello stato di previsione della spesa del bilancio triennale per gli anni 2025-2027, sull'esercizio 2025 in conto competenza.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE